

LEGGE 4 marzo 2024, n. 25

Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico.

(24G00043)

(GU n.63 del 15-3-2024)

Vigente al: 30-3-2024

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

[omissis]

Art. 4

Modifica all'articolo 61 del codice penale

1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-octies) e' aggiunto il seguente:

«11-novies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni».

Art. 5

Modifiche all'articolo 336 del codice penale

1. All'articolo 336 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma e' inserito il seguente:

«La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola»;

b) al secondo comma, le parole: «persone anzidette» sono sostituite dalle seguenti: «persone di cui al primo e al secondo comma».

Art. 6

Modifica all'articolo 341-bis del codice penale

1. All'articolo 341-bis del codice penale, dopo il primo comma e' inserito il seguente:

«La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola».

[omissis]

Data a Roma, addi' 4 marzo 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Nordio